



Direttiva amministrativa relativa ai gestori di patrimoni sottoposti alle NCGP (DaNCGP)

La presente direttiva viene emanata in applicazione dell'art. 23 degli statuti e dell'art. 1 lett. e) del RCD dell'OAD FCT.

I. Disposizioni generali

1. Finalità

Finalità della presente Direttiva é quella di regolare l' appartenenza dei membri dell'OAD FCT attivi nella gestione patrimoniale, che intendono applicare le norme di comportamento riconosciute dalla FINMA quali standard minimi ai sensi dei combinati art. 10 cpv. 4 LICol e rispettivamente art. 6 cpv. 2 OICol, che trovano riscontro nelle "Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP)" e disciplinare praticamente i concetti espressi nelle NCGP.

2. Campo d'applicazione

2.1. Condizioni soggettive

La presente direttiva è applicabile unicamente ai membri dell'OAD FCT iscritti con attività dichiarata a titolo principale e/o accessorio di gestione patrimoniale ed in possesso della patente cantonale di "fiduciario finanziario" o attivi nell'amministrazione di patrimoni ed in possesso della patente cantonale di "fiduciario commercialista".

2.2. Autorizzazione

2.2.1 Concessione dell'autorizzazione

La presente Direttiva ha carattere vincolante per tutti i membri che rispondono alle condizioni soggettive di cui al precedente art. 2.1 e che presentano all'OAD FCT regolare richiesta scritta di autorizzazione dell'esercizio della professione di gestore patrimoniale ai sensi delle NCGP.

La richiesta potrà essere accolta unicamente nel caso in cui il richiedente disponga di una struttura sufficiente atta a garantire l'espletamento degli obblighi che emanano dalle NCGP.

L'autorizzazione viene concessa qualora il richiedente produca copia della propria contrattualistica a comprova della sua conformità con le NCGP oppure si impegni per iscritto ad adottare il modello di contratto standard elaborato dall'OAD FCT. Se la documentazione prodotta fosse ritenuta non conforme alle disposizioni previste nelle NCGP il Comitato Direttivo rifiuterà la richiesta di autorizzazione. Un tale rifiuto non pregiudica una nuova richiesta.

I delegati del Comitato Direttivo OAD FCT esaminano la richiesta e la sottopongono una volta completa al Comitato Direttivo che decide a maggioranza sul suo accoglimento. Richieste di autorizzazione palesemente inadempienti possono già essere rifiutate dai delegati del Comitato Direttivo.

L'affiliato la cui domanda viene accolta assume la qualifica di "affiliato speciale GP".

2.2.2 Rinuncia / Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione a operare quale "affiliato speciale GP" termina a seguito di rinuncia volontaria da parte dell'affiliato, oppure per decisione del Comitato Direttivo OAD FCT.

2.2.2.1 Rinuncia

La rinuncia volontaria all'autorizzazione ad operare quale "affiliato speciale GP" deve essere comunicata dall'affiliato mediante lettera raccomandata all'OAD FCT entro il 31 dicembre di ogni anno. Essa avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

La revisione dell'esercizio durante il quale viene inoltrata la rinuncia avverrà secondo le norme per la revisione degli affiliati sottoposti alla presente Direttiva stabilite nella "Direttiva sul concetto di controllo per gestori patrimoniali soggetti alle NCGP e relative sanzioni".

2.2.2.2 Decisione di revoca

Qualora la struttura dell'affiliato non offra più sufficienti garanzie per l'espletamento degli obblighi che emanano dalle NCGP, il Comitato Direttivo OAD FCT, dispone la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa.

3. Tasse

Gli affiliati speciali GP sono tenuti a coprire i costi dell'elaborazione e dell'applicazione della normativa. La copertura dei costi avviene per il tramite della riscossione di due tipi di tasse supplementari, e meglio una tassa una tantum denominata "Tassa per l'ottenimento dell'assoggettamento" ed una tassa annuale denominata "Tassa annuale GP".

L'ammontare delle tasse viene fissato in ottemperanza all'art. 4 cpv. 6 del Regolamento Tariffario dal Comitato Direttivo.

3.1 Tassa per l'ottenimento dell'assoggettamento

Per l'esame della richiesta di assoggettamento viene prelevata una tassa di franchi 500 (IVA 7.6 % compresa) indipendentemente dall'esito dello stesso.

3.2 Tassa annuale GP

I gestori patrimoniali soggetti alle NCGP sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di franchi 500 (IVA 7.6 % compresa).

3.3 Principio della copertura dei costi

Qualora la tassa annuale GP non fosse sufficiente a coprire i costi effettivamente generati, per l'esercizio successivo verrà richiesto un incremento della stessa a copertura del deficit e dei futuri costi preventivati.

Qualora la tassa annuale GP generasse una eccedenza d'esercizio cumulata che permette la sua riduzione di almeno il 20 %, l'eccedenza sarà posta a beneficio degli affiliati speciali GP mediante riduzione della tassa annuale dell'esercizio successivo.

In caso di abrogazione della presente direttiva, o di scioglimento dell'associazione, le eccedenze accumulate verranno riversate nel patrimonio sociale.

II. Disposizione di applicazione alle NCGP

1. Finalità

Qui di seguito vengono specificate le modalità di applicazione relative a singoli punti delle NCGP le quali hanno carattere vincolante per gli affiliati speciali GP.

2. Obbligo di diligenza (punto 2.2 NCGP)

La delega dei propri compiti a terzi è esclusa, sempre che non sia il cliente a richiederla. In tal caso la delega deve essere fissata per iscritto.

3. Obbligo di informazione (punto 2.3 NCGP)

Si intende rispettato il paragrafo 2 del punto 2.3 NCGP se il gestore patrimoniale informa il cliente sui rischi derivanti dal profilo di investimento scelto. Tale informazione avviene tramite la consegna dell'opuscolo "rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" edito dalla Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) e reperibile in formato pdf sul sito dell'OAD FCT.

Si intende rispettato il paragrafo 4 del punto 2.3 NCGP se il gestore patrimoniale rende conto regolarmente (almeno una volta l'anno), come pure ogni qualvolta richiesto dal cliente, della gestione mediante rendiconto che deve corrispondere a quanto risulta dagli estratti ufficiali degli istituti depositari. Eventuali differenze devono essere giustificate.

4. Remunerazione da terzi (punto 3.2 NCGP)

4.1 Si ritiene rispettata l'informativa al cliente mediante l'applicazione nel contratto di mandato di una delle seguenti formulazioni:

Ad integrazione dell'onorario il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario, rinunciando validamente e senza riserve a futuri rendiconti, considerando sufficienti le informazioni già ricevute a questo riguardo, e meglio sino ad un tetto massimo delle remunerazioni da terzi corrispondenti al% dei valori oggetto del mandato. Superata tale soglia le remunerazioni eccedenti sono di spettanza del mandante. Resta riservato il diritto del Mandante alla rendicontazione su richiesta sulle retrocessioni percepite dal mandante, sempre che tale rendicontazione sia possibile ed economicamente sostenibile anche in relazione all'ammontare percepito.

oppure

Ad integrazione dell'onorario il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario, il quale informerà a scadenze regolari il Mandante sulle somme percepite a questo titolo mediante rendiconto scritto.

oppure

Il mandante prende atto che il mandatario non percepisce remunerazioni di terzi.

4.2 Quanto precisato al punto 4.1 non solleva gli affiliati speciali GP dall'obbligo personale di costantemente verificare, adeguarsi e rispettare le vigenti normative, prassi e giurisprudenza, in particolare in materia di retrocessioni.

L'applicazione delle clausole proposte deve quindi essere costantemente inserita nel contesto normativo in vigore ad opera degli affiliati speciali GP.

Ciò che lascia l'OAD FCT indenne da qualsivoglia responsabilità.

5. Contratto di mandato (NCGP 1) – Disposizione particolare

Ai fini del riconoscimento della conformità del contratto di gestione ai sensi delle NCGP, nel caso in cui la gestione avvenisse per il tramite di società di sede, definite tali secondo l'art. 3 della ORD-FINMA³, il contratto di mandato dovrà essere stipulato tra gli organi della società di sede e il gestore patrimoniale. Una copia del contratto firmato dalle parti dovrà inoltre essere sottoscritta dall'avente economicamente diritto (AED) con la menzione "per conoscenza approvazione".

5.1 Non sono ritenute società di sede le società operative, le società Holding, i Trust discrezionali irrevocabili, le Fondazioni irrevocabili, la gestione di polizze assicurative.

La presente direttiva viene approvata dal Comitato Direttivo dell'OAD FCT in data 23 aprile 2009 ed entra immediatamente in vigore previa approvazione della FINMA e dell'assemblea dei soci circa le modifiche statutarie concernenti l'adozione di norme di comportamento e/o deontologiche.

Per l'OAD FCT

Luca Confalonieri
Segretario del comitato

Massimo Tognola
Presidente